

La segnalazione delle operazioni sospette

I soggetti obbligati

Art. 3⁴: *“Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; [...]”*

L'obbligo di segnalazione

Art. 35¹: “I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette”.

Il momento della segnalazione

La regola generale - salva deroga - impone al professionista di effettuare la segnalazione prima del compimento dell'operazione e senza ritardo a beneficio dell'autorità destinataria della medesima.

Le tre situazioni alternative su cui la segnalazione si fonda

1. Il professionista ha maturato il semplice sospetto;
2. Il professionista ha ragionevoli motivi per sospettare;
3. Il professionista è a conoscenza, anche solo presunta, che sono in corso o sono state compiute e/o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

La *ratio*: **individuare (o non) individuare la traccia del denaro rappresenta l'elemento sintomatico della provenienza illecita dello stesso**

Le deroghe al momento di effettuazione

Art. 35²: *“In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF”.*

Le deroghe al momento di effettuazione

La dottrina ha evidenziato problemi per le professioni interessate:

- la casistica richiamata, infatti, poco si presta a trovare applicazione per le prestazioni rese dai commercialisti;
- nella quasi totalità delle ipotesi bisognerà decidere se effettuare o meno la segnalazione in un momento precedente al compimento dell'operazione.

Quanto alla “segnalazione tardiva” tale è quella effettuata solo dopo l'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato da parte del MEF, delle autorità di vigilanza di settore, dell'UIF, della DIA e della GdF.

Il processo valutativo nel dettaglio

Il professionista:

- non deve acquisire la prova della provenienza delittuosa del denaro (beni o altra utilità) oggetto dell'operazione, né di accertare la commissione del reato di riciclaggio;
- effettuata correttamente l'AVC e la profilatura del rischio deve quindi "limitarsi" a cogliere elementi che - proprio rispetto alla profilatura assegnata - evidenzino anomalie, incongruenze e/o sproporzioni di sorta rispetto all'operatività del cliente medesimo.

Il processo valutativo nel dettaglio

Gli indicatori di anomalia (ultimo rif. per i professionisti: D.M. 16/04/2010):

- sono di supporto al processo valutativo, utili per l'invio di una SOS "senza ritardo";
- vengono emanati periodicamente dall'UIF;
- costituiscono mero strumento di valutazione soggettivo;
- non sono decisivi ai fini della qualifica di un'operazione come sospetta.

No equazione

elementi operazione riscontrati tra gli indicatori

=

operazione sospetta

Le casistiche elaborate dall'UIF

“Casi ricorrenti”

- Frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Abstract:

Esponenti di società operanti nel commercio di prodotti informatici, appartenenti al medesimo gruppo familiare, eseguono ingenti versamenti in contante su propri conti personali e su quelli aziendali collegati. Dall'esame dell'operatività complessiva, emerge un possibile schema di frode “carosello”.

La frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, imprenditore nel commercio di prodotti informatici, legale rappresentante di varie società attive nel settore, tra cui Beta;
- Sigg.ri Caio e Sempronio (figli di Tizio);
- Sig.ra Mevia, pensionata, madre di Tizio.

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nel settore immobiliare, riconducibile al Sig. Caio;
- Beta, società attiva nel commercio di prodotti informatici, riconducibile al Sig. Tizio.

La frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Il caso

- ❑ Ingenti versamenti di contante su conti personali e aziendali collegati, eseguiti dai sigg.ri Tizio, Caio e Sempronio, esponenti di società operanti nel commercio all'ingrosso di prodotti informatici, impiegati per la sottoscrizione di titoli e fondi comuni.
- ❑ Liquidazione dei fondi e conversione in assegni circolari trasferibili emessi per lo più a favore degli stessi richiedenti, spesso tesaurizzati e riversati in conto a distanza di tempo.

La frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Il caso

- Conti aziendali alimentati in prevalenza da versamenti di titoli di credito e di contante.
- Addebiti derivanti essenzialmente da bonifici esteri disposti a favore di controparti ricorrenti (probabili fornitori) e da prelevamenti di contante con moduli di sportello.
- Assenza su tali conti di operazioni normalmente tipiche di attività aziendale, insieme alla breve vita media dei conti aziendali (sistematicamente sostituiti da nuovi rapporti) → sospetto di società “cartiere”.
- Contemporanei e ingenti versamenti di contante sui conti personali, impiegato regolarmente per la sottoscrizione di titoli e fondi comuni, smobilizzati con emissione di assegni circolari destinati anche a società immobiliari collegate.

La frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Il caso

- ❑ “Cartiere” create per acquistare, da controparti estere, ingenti forniture di prodotti informatici senza assolvere ad alcun obbligo di dichiarazione e versamento delle imposte.
- ❑ Successiva cessione ad altra impresa realmente operante che, beneficiando dell’indebito risparmio fiscale del fornitore, poteva così venderle in Italia a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato.
- ❑ Riciclaggio dei proventi dell’evasione tramite esecuzione di numerose e frazionate operazioni di versamento contante, sottoscrizione fondi e successiva emissione di assegni circolari, destinati a conti aziendali di società immobiliari collegate ai componenti del gruppo familiare.

La frode carosello nel commercio di prodotti informatici

L'operatività anomala

- Versamento o prelevamento di denaro contante, per importi significativi non giustificati;
- Prelevamento di contante ed esecuzione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che - per modalità, tempi e soggetti interessati - lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti;
- Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni;
- Prelevamento di ingenti somme mediante richiesta di numerosi assegni circolari di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e/o privi della clausola di non trasferibilità.

La frode carosello nel commercio di prodotti informatici

L'operatività anomala

- Imprese di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari;
- Imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione;
- Vorticoso movimentazione del conto caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- Movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- Movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.

Le casistiche elaborate dall'UIF

Sezione seconda “Casi emergenti”

- Operatività sospetta di una Onlus

Abstract:

Una Onlus italiana fa confluire i fondi ricevuti a titolo di donazioni e di contributi pubblici nella disponibilità personale dei suoi soci fondatori avvalendosi dello schermo di società operanti nel settore della pubblicità e del marketing.

Operatività sospetta di una Onlus

Soggetti

Persone fisiche:

- Sig. Tizio, socio fondatore della Onlus Alfa e titolare effettivo della società Beta, attiva nel settore del marketing;

Persone giuridiche:

- Alfa, Onlus attiva nel settore della beneficenza;
- Beta, società italiana attiva nel settore del marketing;
- Gamma, società attiva nel settore del marketing con sede in un Paese a fiscalità privilegiata del continente americano.

Operatività sospetta di una Onlus

Il caso

- ❑ c/c di Onlus italiana, Alfa, movimentato con girofondi di importo elevato → trasferimento su conto estero di circa 1,2 milioni di euro.
- ❑ Motivo → necessità di aprire una nuova sede presso un paese europeo.
- ❑ Sul c/c di Tizio, titolare effettivo di Beta, società attiva nel settore del marketing destinato alle associazioni no profit, risultano i seguenti movimenti:
 - un prelevamento in contante di 120.000 euro;
 - in entrata, un bonifico estero di 40.000 euro ordinato da Gamma, una società operante nello stesso settore di Beta con sede in un paese a fiscalità privilegiata del continente americano (coinvolta in un'indagine per frode fiscale).
- ❑ Tizio, titolare effettivo di Beta, è socio fondatore della Onlus Alfa.
- ❑ Onlus Alfa riceve girofondi da altri conti (circa 10,5 milioni di euro) e accrediti per contributi pubblici e donazioni private (circa 6 milioni di euro).
- ❑ Onlus Alfa trasferisce poi a Beta (circa 5,1 milioni di euro), a titolo di corrispettivo per servizi pubblicitari e attività di marketing. Successivamente tali fondi, unitamente ad altre disponibilità giacenti sul conto, sono stati trasferiti da Beta a Gamma (circa 5 milioni di euro) e, per una quota residuale, al sig. Tizio, titolare effettivo di Beta (650 mila euro circa) e, come detto, anche fondatore di Alfa.

Operatività sospetta di una Onlus

Il caso

- ❑ Dai bilanci societari → l'ammontare dei fondi che Beta ha ricevuto da Alfa costituiva una parte molto rilevante (circa un terzo) del suo fatturato complessivo.
- ❑ I costi sostenuti da Alfa per le esigenze di marketing rappresentavano una quota molto significativa delle spese complessive della Onlus.
- ❑ L'analisi comparativa effettuata con bilanci di altri enti operanti nei medesimi settori e con analoghe caratteristiche dimensionali ha fatto emergere che l'incidenza dei costi promozionali per il campione di Onlus preso in esame raggiungeva una percentuale dei ricavi molto più contenuta rispetto a quella risultante dal confronto tra gli introiti di Alfa e le spese di marketing da questa sostenute.
- ❑ **Il complesso degli elementi soggettivi ed oggettivi emersi induceva il sospetto** che le operazioni tra Alfa e Beta fossero state presumibilmente effettuate al fine di trasferire, in maniera indiretta, fondi della Onlus nella disponibilità del suo socio fondatore, attraverso lo schermo della società di marketing.
- ❑ Dagli approfondimenti svolti è inoltre emerso che il bonifico estero di 40.000 euro, ordinato da Gamma a Tizio, costituiva una parte di un più cospicuo trasferimento di fondi (per un importo complessivo di circa 800.000 euro) dalla società estera a favore dei soci di Beta. Tale operazione veniva giustificata con l'acquisto di quote della società italiana da parte di Gamma.

Operatività sospetta di una Onlus

L'operatività anomala

- Organizzazioni non lucrative i cui associati o amministratori sono:
 - sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero notoriamente contigui a soggetti con tali caratteristiche;
 - soci o amministratori di società lucrative o altre entità con le quali le predette organizzazioni intrattengono consistenti rapporti di affari;
- Cospicua operatività con controparti stabilite in paradisi fiscali/centri offshore;
- Utilizzo dei fondi raccolti per scopi apparentemente distrattivi o non coerenti con le finalità istituzionali;
- Ricorso al prelevamento di contante per importi rilevanti, anche tramite conti personali di associati o amministratori, in assenza di giustificate motivazioni;
- Concentrazione delle spese di promozione presso la medesima controparte che presenta collegamenti soggettivi con l'organizzazione;
- Incidenza delle spese di pubblicità/promozione molto elevata in rapporto all'ammontare dei fondi percepiti per le finalità istituzionali;
- Organizzazioni che non presentano alcuna contabilità dell'attività di raccolta e impiego dei fondi ovvero presentano una contabilizzazione scarsamente trasparente.

La trasmissione della segnalazione ex art. 37

I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta **direttamente alla UIF** ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, **agli organismi di autoregolamentazione**.

Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono **senza ritardo** a trasmetterla integralmente alla UIF, **priva del nominativo del segnalante**.

La tutela del segnalante

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione:

1. Custodia a cura dell'Ordine/UIF degli atti in cui è menzionata l'identità del segnalante.
2. L'identità del segnalante non può essere resa nota e/o menzionata nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante [...].
3. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Il divieto di comunicazione ex art. 39

I soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e chiunque ne sia comunque a conoscenza **non possono** dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

È ammessa la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo

Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più professionisti, è ammessa la comunicazione tra i professionisti se appartenenti ad uno Stato membro o situati in un Paese terzo con obblighi equivalenti, ferma la tutela dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

Avv. Giuseppe Alfieri



OAdvisory - Studio di consulenza fiscale & legale internazionale

Via G.Mercalli 13, 00197 Roma – main entrance

Via G. Antonelli 18 00197 Roma – secondary entrance

ITALIA

06.94.89.15.66

06.94.89.15.73

www.oadvisory.com